

## ADEMPIMENTI

---

### **Decreto fiscale: quadro di sintesi e decorrenza delle novità – I° parte**

di Lucia Recchioni

Il **D.L. 119/2018** (c.d. “Decreto fiscale”) è stato pubblicato in **Gazzetta Ufficiale** ed è in vigore da ieri, **24 ottobre**.

Lasciando agli altri **contributi** pubblicati in data odierna, e che saranno pubblicati nei prossimi giorni, gli opportuni **approfondimenti**, di seguito riepiloghiamo, in sintesi, le **principali novità introdotte**.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PVC	
LA SINTESI DELLE NOVITÀ	LE DATE RILEVANTI
<p>È concessa al contribuente la possibilità di <b>definire</b> il contenuto <b>integrale</b> dei PVC, pagando soltanto gli <b>importi dovuti a titolo di imposta</b>.</p> <p>Sono dovuti gli <b>interessi di mora</b> soltanto per i debiti relativi alle risorse proprie dell’Ue, mentre le <b>sanzioni</b> non sono mai dovute.</p> <p>Possono essere in tal modo regolarizzate le violazioni contestate in materia di <b>imposte sui redditi, addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, Iva, Ivie e Ivafe</b>.</p> <p>Ai fini della regolarizzazione non possono essere utilizzate le <b>perdite</b> di precedenti esercizi.</p> <p>La definizione si perfeziona con la <b>presentazione della dichiarazione</b> e il <b>versamento</b> in un'unica soluzione o della prima rata: il mancato perfezionamento comporta la notifica, da parte degli Uffici, degli atti relativi alle violazioni contestate.</p>	<p>Possono essere oggetto di definizione i <b>PVC consegnati entro il 24.10.2018</b> per i quali, alla stessa data, <b>non sia stato ancora notificato un avviso di accertamento</b> o ricevuto un invito al contraddittorio.</p> <p>La <b>dichiarazione</b> per regolarizzare le violazioni deve essere presentata entro il <b>31.05.2019</b> (le modalità saranno stabilite con provvedimento AdE).</p> <p>Le <b>maggiori imposte</b> autoliquidate, senza alcuna sanzione, devono essere versate entro il <b>31.05.2019</b> (è ammesso il pagamento rateale, sebbene sia esclusa la compensazione).</p> <p>Con riferimento ai periodi d'imposta sino al <b>31.12.2015</b>, oggetto di PVC “definibili”, i termini di accertamento sono <b>prorogati di 2 anni</b>.</p>

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO	
LA SINTESI DELLE NOVITÀ	LE DATE RILEVANTI
<p>Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero possono essere definiti con il pagamento degli importi dovuti a titolo di imposta, senza alcun pagamento di sanzioni, interessi e accessori.</p> <p>Possono essere altresì oggetto di definizione agevolata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le somme contenute negli inviti al contraddittorio notificati entro il <b>24.10.2018</b>,</li> <li>- gli accertamenti con adesione sottoscritti entro il <b>24.10.2018</b>.</li> </ul> <p>La definizione si perfeziona con il versamento in un'unica soluzione o della prima rata: il mancato perfezionamento comporta la prosecuzione, da parte degli Uffici, delle ordinarie attività relative a ciascuno dei richiamati provvedimenti.</p>	<p>Sono definibili gli atti notificati entro il <b>24.10.2018</b>. Alla stessa data gli atti devono essere non impugnati, sebbene ancora impugnabili.</p> <p>Il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (<b>23.11.2018</b>), oppure, se più ampio, entro il termine ordinariamente previsto per la proposizione del ricorso che residua dopo l'entrata in vigore del decreto.</p> <p>È ammesso il pagamento rateale (massimo 20 rate trimestrali), sebbene sia esclusa la compensazione.</p>

ROTTAMAZIONE-TER	
LA SINTESI DELLE NOVITÀ	LE DATE RILEVANTI
<p>I debiti affidati agli agenti della riscossione possono essere estinti con il solo pagamento degli importi dovuti a titolo di capitale, interessi, aggi e rimborsi delle spese esecutive.</p> <p>L'integrale pagamento entro il <b>7 dicembre</b> delle somme dovute a seguito della rottamazione-bis comporta il differimento automatico del versamento delle somme restanti, che è previsto in <b>10 rate semestrali</b>: a tal fine l'agente della riscossione invia apposita comunicazione, tenendo anche conto delle mini-cartelle stralciate e allegando i bollettini di pagamento.</p>	<p>Possono essere oggetto di rottamazione i carichi affidati all'agente della riscossione dal <b>01.01.2000 al 31.12.2017</b>.</p> <p>Le domande devono essere presentate dai contribuenti entro il <b>30.04.2019</b>.</p> <p>Entro il <b>30.06.2019</b> l'agente della riscossione comunica l'ammontare delle somme dovute e le scadenze delle rate richieste.</p> <p>Gli importi devono essere versati entro il <b>31.07.2019</b> o in <b>10 rate semestrali</b>, scadenti il <b>31.07</b> e il <b>30.11</b> di ogni anno, a decorrere dal 2019.</p> <p>In caso di pagamento rateale sono dovuti gli interessi al tasso del <b>2%</b>.</p>

STRALCIO DELLE MINI-CARTELLE	
LA SINTESI DELLE NOVITÀ	LE DATE RILEVANTI
<p>I debiti di importo fino a 1.000 euro sono automaticamente annullati.</p> <p>Le somme versate in passato restano definitivamente acquisite; quelle versate, invece, dal 24.10.2018 sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti inclusi nella definizione agevolata.</p>	<p>Lo stralcio è previsto per i carichi affidati all'agente della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2010</p>

DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI	
LA SINTESI DELLE NOVITÀ	LE DATE RILEVANTI
<p>Le controversie tributarie possono essere definite con il pagamento di un importo pari al <b>valore della controversia</b>, con <b>stralcio</b>, quindi, degli importi dovuti a titolo di <b>interessi</b> ed eventuali <b>sanzioni irrogate con l'atto impugnato</b>.</p> <p>In caso di <b>soccoibenza dell'Agenzia delle entrate</b> in primo grado è richiesto il pagamento della <b>metà del valore della controversia</b>; in caso di <b>soccoibenza in secondo grado</b>, l'importo è ulteriormente ridotto ed è pari a <b>1/5 del valore della controversia</b>.</p> <p>Se gli importi dovuti superano 1.000 euro è ammesso il pagamento in massimo <b>20 rate trimestrali</b>. È tuttavia <b>esclusa la compensazione</b>.</p>	<p>Possono essere definite con la richiamata procedura le <b>controversie</b> con riferimento alle quali il <b>ricorso</b> sia stato <b>notificato</b> alla controparte <b>entro il 24.10.2018</b>.</p> <p>Ai fini dell'individuazione degli <b>importi dovuti</b> rilevano le <b>sentenze depositate al 24.10.2018</b>.</p> <p>La <b>domanda di definizione</b> deve essere presentata entro il <b>31.05.2019</b>.</p> <p>Il <b>diniego alla definizione</b> deve essere notificato entro il <b>31.07.2020</b>.</p> <p>Per le controversie definibili sono <b>sospesi per nove mesi i termini di impugnazione e di riassunzione</b> che scadono tra il <b>24.10.2018</b> e il <b>31.07.2019</b>.</p>

Seminario di specializzazione

## TUTTE LE NOVITÀ DEL DECRETO FISCALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)